

**STATUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI \_\_\_\_\_**

## **INDICE**

### Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 Obiettivi, finalità, vincoli e principio di sussidiarietà
- Art. 4 Modalità di gestione dei servizi
- Art. 5 Accordi di programma
- Art. 6 Conferenza dei servizi
- Art. 7 Strutture immobiliari
- Art. 8 Stranieri residenti
- Art. 9 Cittadini diversamente abili

### Titolo II Funzioni amministrative

- Art. 10 Servizi sociali e culturali
- Art. 11 Sviluppo economico
- Art. 12 Sviluppo turistico
- Art. 13 Organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente
- Art. 14 Altre funzioni

### Titolo III Organizzazione istituzionale

- Art. 15 Organi della Città metropolitana
- Art. 16 *Status* degli amministratori
- Art. 17 Il Sindaco metropolitano
- Art. 18 Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano
- Art. 19 Il Consiglio metropolitano
- Art. 20 la Conferenza metropolitana
- Art. 21 Partecipazione dei cittadini
- Art. 22 Parità di genere

### Titolo IV Organizzazione burocratica

- Art. 23 Il Segretario
- Art. 24 Il personale
- Art. 25 I dirigenti

### Titolo V Finanze e bilancio

- Art. 26 Autonomia finanziaria
- Art. 27 Collegio dei revisori dei conti

### Titolo VI Norme finali e di rinvio

- Art. 28 Prescrizioni statutarie
- Art. 29 Modifiche allo Statuto
- Art. 30 Entrata in vigore
- Art. 31 Norma di rinvio

## **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Principi generali**

1. La Città metropolitana è composta dai comuni di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

2. È ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito di questo statuto e dei propri regolamenti, delle leggi regionali in materia di ordinamento degli enti locali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.

### **Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma**

1. La Città metropolitana ha per capoluogo la città di \_\_\_\_\_ presso la sede della ex Provincia regionale, e comprende i territori dei comuni consociati. Ha un proprio gonfalone e uno stemma.

2. Lo stemma è registrato alla consulta araldica dell'archivio centrale dello Stato di Roma e va descritto come segue: \_\_\_\_\_

3. [Descrizione gonfalone].

4. La Città metropolitana svolge la propria azione amministrativa in rapporto con i comuni del territorio. Può articolare il proprio territorio in aree territoriali omogenee, avvalendosi di eventuali forme associative intercomunali già esistenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa.

### **Art. 3 Obiettivi, finalità, vincoli e principio di sussidiarietà**

1. La Città metropolitana, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalle leggi nazionali e regionali, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.

2. I programmi sono definiti con la partecipazione democratica dei singoli cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

3. Nell'ambito dei rapporti con i comuni, la Città metropolitana garantisce, con l'impiego di proprie risorse umane, attività di assistenza tecnico-amministrativa necessaria per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di forme di collaborazione nell'esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell'ente e dei comuni.

### **Art. 4 Modalità di gestione dei servizi**

1. La Città metropolitana svolge l'azione amministrativa secondo criteri di imparzialità, immediatezza e trasparenza nelle procedure al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi. A tal fine adotta, in armonia con le disposizioni di legge, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni garantendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi.

2. In armonia con le disposizioni legislative in vigore, può adottare forme diverse per la gestione dei propri servizi.

3. Può promuovere la stipula di apposite convenzioni per utilizzare servizi gestiti dai comuni o per fare utilizzare agli stessi i propri servizi.
4. Può promuovere la costituzione di istituzioni, organismi strumentali per l'esercizio di servizi sociali dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal Consiglio metropolitano, e di aziende speciali, anch'esse dotate di autonomia gestionale, istituzionalmente finalizzate al raggiungimento di scopi specifici.
5. Può promuovere lo costituzione di società per azioni, a partecipazione pubblica sia maggioritaria che minoritaria, in relazione alla natura del servizio da erogare, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e qualunque altra forma associativa e gestionale dei servizi pubblici di competenza previsti dalla legge.
6. Può ricorrere, al fine di creare nuovi servizi per la collettività o migliorare quelli esistenti, a qualsiasi strumento giuridico anche di natura privatistica, compresi contratti di sponsorizzazione, *project financing*, partecipazione S.p.a., anche con capitale minimo, società miste, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi.
7. Il Consiglio metropolitano procederà all'adozione di un regolamento per disciplinare la gestione dei servizi, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.
8. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la Città metropolitana insieme alla Regione e ai comuni promuove l'integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti, con funzioni di interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo decisionale.

#### **Art. 5 Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, città metropolitane, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco metropolitano, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco metropolitano convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco metropolitano ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora preveda l'intervento della Regione e venga adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Qualora comporti spesa, il relativo impegno sarà assunto dai competenti organi. La mancata copertura finanziaria determina la caducazione dell'accordo.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco metropolitano o suo delegato e composto da rappresentanti degli enti locali interessati.

8. Le superiori norme saranno modificate da eventuali successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.

#### **Art. 6 Conferenza dei servizi**

La conferenza dei servizi nella Città metropolitana è disciplinata dall'art. 14 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

#### **Art. 7 Strutture immobiliari**

La Città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'esercizio di specifiche funzioni, mediante appositi accordi, disciplina l'utilizzo delle proprie strutture immobiliari a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa.

#### **Art. 8 Stranieri residenti**

La Città metropolitana promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla definizione dei propri indirizzi politico-programmatici e, in genere, degli atti di carattere generale, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della propria attività. Le relative forme sono disciplinate da apposito regolamento.

#### **Art. 9 Cittadini diversamente abili**

La Città metropolitana definisce, con apposito regolamento, le modalità di partecipazione alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità.

### **Titolo II FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 10 Servizi sociali e culturali**

1. La Città metropolitana, relativamente ai servizi sociali e culturali, provvede:

- a) all'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 33/91;
- b) alla promozione di politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei disabili, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere architettoniche;
- c) agli interventi di solidarietà agli anziani attraverso l'organizzazione di idonee strutture e di iniziative socio-culturali, nonché attività di aggregazione e di turismo sociale;
- d) alla promozione e alla partecipazione a iniziative per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- e) alla realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socioscolastiche permanenti;

f) alla promozione di politiche e di programmi atti a realizzare le condizioni di pari opportunità nel lavoro, nello studio, nella vita sociale, civile e politica;

g) alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado nei limiti della vigente legislazione;

h) alla promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio;

Le funzioni di cui alle lettere g) e h) sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola.

i) agli interventi per coinvolgere il ruolo determinante delle Università siciliane nello sviluppo e nel progresso sociale, culturale ed economico della comunità del territorio;

j) a iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione e al censimento dei beni culturali e ambientali ricadenti nel territorio della Città metropolitana;

k) a iniziative e proposte agli organi competenti in ordine alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali;

l) all'acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 Agosto 1977, n. 80 e s.m.i.

Per l'esercizio di cui alle precedenti lettere j), k) e l) la Città metropolitana si avvale degli organi periferici dell'amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali.

n) alla promozione e sostegno di manifestazioni e iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;

o) alla promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali e artistiche locali, per il recupero e la valorizzazione dei teatri comunali, musei e biblioteche operando per la realizzazione di un coordinamento della loro attività;

p) alla promozione di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e delle tradizioni popolari della territorio;

q) agli interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature atte a favorire lo sport e il turismo culturale, sociale e giovanile alla cui gestione provvede direttamente o in concessione;

r) alla promozione di iniziative atte a favorire opportunità culturali ricreative e di integrazione sociale per i giovani;

s) al sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalla ex Provincia regionale. Mantengono la stabile partecipazione, in qualità di soci, nei Consorzi universitari già partecipati dalla ex Provincia regionale, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari.

## **Art. 11 Sviluppo economico**

1. La Città metropolitana provvede alla promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui all'art. 13 comma 3.

2. La Città metropolitana provvede altresì:

- a) alla promozione di iniziative di sostegno all'agricoltura, e in particolare alle produzioni tipiche e di qualità, nonché alla salvaguardia del patrimonio agricolo-boschivo nell'ambito di un adeguato equilibrio territoriale;
- b) alla promozione di iniziative, in accordo e collaborazione con le associazioni di categoria, e con gli enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo industriale, del terziario avanzato, dell'artigianato qualificato;
- c) a effettuare interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;
- d) alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
- e) all'attuazione di iniziative promozionali e divulgative dei prodotti tipici e tradizionali del territorio coinvolgendo le risorse naturali e paesaggistiche nonché i beni architettonici e culturali;
- f) alla promozione di iniziative protese allo sviluppo di attività marinare o connesse alla fruizione del mare;
- g) alla promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze relative all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, che deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi. Da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale.

### **Art. 12 Sviluppo turistico**

La Città metropolitana organizza lo sviluppo turistico entro i limiti della programmazione regionale. Promuove lo sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi. Realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale.

### **Art. 13 Organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente**

1. La Città metropolitana provvede alla pianificazione territoriale generale e urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all'attività dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata nonché le strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano.
2. Provvede alla pianificazione delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi e infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, con le modalità di cui all'art. 34 della l.r. 4 agosto 2015, n. 15.
3. Adotta e aggiorna annualmente un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio di funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione.
4. Predispone il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), da trasmettere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per l'approvazione, che determina gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di

tutelarne l'integrità fisica e ambientale, l'identità culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile. Il P.T.C. indica, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione:

- a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche;
- b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello metropolitano;
- c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti;
- d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque.

5. I comuni interessati hanno l'obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano, in caso negativo le deliberazioni della Città metropolitana costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali. La Città metropolitana approva gli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione deve avvenire previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel rispetto degli indirizzi regionali.

6. La Città metropolitana struttura sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale.

7. Per l'organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale intercomunale, rurale, di bonifica e delle ex trazzere, assorbendo ogni competenza di altri enti su tali opere, salvo le vie rurali di interesse comunale.

8. È titolare funzioni in materia di mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo in ogni caso l'intermodalità dei trasporti nonché l'ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali e aeroportuali con le infrastrutture autostradali.

9. Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale.

10. Organizza i servizi di trasporto locale interurbano; in coerenza con la programmazione regionale si occupa di autorizzazioni e controlli in materia di trasporto privato.

11. Si occupa della protezione del patrimonio naturale e della gestione delle riserve naturali gestite dalla ex Provincia regionale.

12. Provvede all'organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale.

13. Provvede all'organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando comuni singoli o associati non possano provvedervi.

14. Promuove iniziative in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili secondo le leggi vigenti.

15. Favorisce iniziative tese a salvaguardare e a ripristinare condizioni di equilibrio ambientali.

16. Realizza interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

#### **Art. 14 Altre funzioni**

1. La Città metropolitana promuove e coordina i sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano.

2. Partecipa direttamente alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana.
3. Provvede alla raccolta ed elaborazione dati nonché all'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
4. Esplica ogni altra attività di interesse territoriale in conformità alle disposizioni di legge e può essere organo di decentramento regionale e statale.

### **Titolo III ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE**

#### **Art. 15 Organi della Città metropolitana**

Sono organi della Città metropolitana: il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana.

#### **Art. 16 Status degli amministratori**

Lo status degli amministratori è disciplinato dalle norme in materia contenute nel titolo II Capo 2 della Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 17 Il Sindaco metropolitano.**

1. Il Sindaco metropolitano, che dura in carica cinque anni:
  - a) è il legale rappresentante dell'Ente, anche in giudizio, e promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
  - b) convoca e presiede la Conferenza metropolitana;
  - c) convoca e presiede il Consiglio metropolitano;
  - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
  - e) esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto;
  - f) nomina tra i componenti del Consiglio metropolitano un Vicesindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, assume le funzioni di Sindaco metropolitano il componente del Consiglio metropolitano più anziano d'età;
  - g) può assegnare deleghe ai consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità. Le deleghe, che possono essere revocate con provvedimento motivato, si riferiscono ad attività di studio, proposte, vigilanza in settori specifici, hanno finalità consultive e non hanno rilevanza esterna;
  - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio metropolitano il sindaco metropolitano provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende e istituzioni;
  - i) presenta al Consiglio metropolitano un documento contenente le linee programmatiche da realizzare soggetto a verifica a metà mandato da parte del Consiglio;
  - j) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi, al Segretario e ai dirigenti della Città metropolitana. Nomina il Segretario, i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50% di quello spettante ai dirigenti di prima nomina;
  - k) adotta in via d'urgenza i provvedimenti di variazione di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - l) ogni sei mesi presenta al Consiglio metropolitano una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente;

- m) partecipa alla Conferenza Regione – autonomie locali di cui all'art. 43 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- n) distintivo del Sindaco metropolitano è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Città metropolitana da portare a tracolla;
- o) l'incarico di Sindaco metropolitano è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della Città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.

2. Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

### **Art. 18 Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano**

Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

### **Art. 19 Il Consiglio metropolitano**

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo della Città metropolitana e dura in carica cinque anni.

2. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della Città metropolitana si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

3. L'incarico di consigliere metropolitano è svolto a titolo gratuito, restano a carico della Città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.

4. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

- a) il regolamento per il proprio funzionamento;
- b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

5. Approva, altresì, i regolamenti, i piani e i programmi.

6. Propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche per l'adozione.

7. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da \_\_\_\_ componenti. [vedi art. 14 bis comma 5 della l.r. 15/2015]

8. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci e i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'art. 18 della l.r. 4 agosto 2015, n. 15. Nel regolamento che disciplina l'attività del Consiglio metropolitano vengono adottate forme di garanzia e viene assicurata la partecipazione delle opposizioni.

9. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio metropolitano.

10. I consiglieri metropolitani rappresentano la comunità metropolitana, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto ed esercitano le attività politico-amministrative connesse all'espletamento del proprio mandato.

## **Art. 20 La Conferenza metropolitana**

1. La Conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Ha poteri propositivi e consultivi e adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche – proposto/e dal Consiglio metropolitano - con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente.

2. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente della Conferenza metropolitana, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal vicesindaco e successivamente dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana approvato con la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 21 Partecipazione dei cittadini**

Un apposito regolamento disciplina le forme di consultazione e partecipazione della popolazione nella elaborazione delle politiche e nella verifica della loro attuazione. A tal fine si possono adottare anche modalità semplificate e informatiche. Il medesimo regolamento disciplina, inoltre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità procedurali stabiliti dalla legge statale, la consultazione popolare tramite referendum abrogativo, consultivo e propositivo su questioni di esclusiva competenza della Città metropolitana, l'iniziativa popolare di deliberazioni, l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, e in genere le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.

## **Art. 22 Parità di genere**

1. La Città metropolitana garantisce l'equilibrio tra entrambi i generi nei suoi organi di governo, riconoscendo che la parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale stabilito dal Trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire la presenza di entrambi i sessi, nel Consiglio metropolitano viene assicurato il rispetto della parità di genere. Viene altresì assicurata la presenza di entrambi i sessi in tutte le strutture organizzative collegiali, degli enti, aziende e istituzioni alle quali la Città metropolitana partecipa in via maggioritaria o che da questa dipendono.

## **Titolo IV ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA**

### **Art. 23 Il Segretario**

1. Il Segretario della Città metropolitana è nominato tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle fasce di appartenenza.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, con le limitazioni previste dalla legge;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco metropolitano.

4. Le funzioni di controllo interno, in linea con le disposizioni regionali, sono volte a garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e si svolgono tramite il Segretario della Città metropolitana.

#### **Art. 24 Il personale**

La Città metropolitana utilizza il personale dell'ex Provincia regionale.

#### **Art. 25 I dirigenti**

1. Ai dirigenti della Città metropolitana spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tal fine dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive del Sindaco metropolitano.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati all'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

3. Il Sindaco metropolitano provvede, con proprio atto, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare. Delle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

4. Con apposito Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vengono definiti gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

### **Titolo V FINANZE E BILANCIO**

#### **Art. 26 Autonomia finanziaria**

La Città metropolitana ha autonomia di entrata e di spesa.

#### **Art. 27 Collegio dei revisori dei conti**

1. Nella Città metropolitana è costituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre soggetti, residenti in Sicilia, individuati con le modalità di cui all'art. 10 della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i.

2. L'incarico di componente del collegio dei revisori è incompatibile con quello di componente del collegio dei revisori dei conti o di revisore di un comune appartenente alla medesima Città metropolitana. Il diritto di opzione è esercitato entro il termine di dieci giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Decorso inutilmente tale termine, il soggetto interessato decade dall'incarico nella Città metropolitana.

### **Titolo VI NORME FINALI E DI RINVIO**

#### **Art. 28 Prescrizioni statutarie**

Lo Statuto, dopo la definizione del procedimento previsto dalla legge, entra in vigore trascorsi trenta giorni

dalla sua affissione all'albo pretorio.

#### **Art. 29 Modifiche allo Statuto**

**1.** Le modifiche al presente statuto sono approvate con le medesime procedure, modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

**2.** L'entrata in vigore di nuove leggi che emanino principi in materia di ordinamento dei comuni e della Città metropolitana e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti, abroga le norme del presente statuto con esso incompatibili (art. 1, comma 2, Legge n. 265/99).

#### **Art. 30 Entrata in vigore**

Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul sito internet della Città metropolitana ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.

#### **Art. 31 Norma di rinvio**

Per discipline statutarie non previste nel presente testo si fa riferimento alle normative delle leggi vigenti, e in particolare alla l. 7 aprile 2014, n. 56 e alla l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.